

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) STELLA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DIEGO MANENTE

Seduta del 30/05/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 28/11/2018 parte attrice, lamentando di essere stata illegittimamente (mancanza del presupposto formale della preventiva comunicazione) segnalata in SIC, ha chiesto al Collegio l'immediata cancellazione dell'iscrizione negativa, il risarcimento del danno (quantificato in € 1.000,00 o nella *"diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata nel corso del presente procedimento"*) e il rimborso delle spese legali.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha allegato e documentato che la ricorrente non risulta più censita negativamente in SIC, essendo trascorsi i trentasei mesi previsti dalla normativa di settore per la visibilità delle iscrizioni. Conseguentemente ha chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni e di rigettare il ricorso nel resto.

In sede di replica la ricorrente, prendendo atto dell'avvenuta cancellazione dai SIC, ha insistito nella richiesta di risarcimento danni e di rifusione delle spese legali.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio riguarda la cancellazione dell'iscrizione del nominativo della ricorrente in SIC ed il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima segnalazione.

A tale riguardo il Collegio rileva che, alla luce delle evidenze documentali, è pacifico che tale segnalazione non è più visibile e, dunque, ha perduto ogni effetto.

Sul punto appare, pertanto, venuto meno lo stesso interesse a ricorrere e la materia del contendere è, conseguentemente, cessata.

Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, questa risulta inammissibile in quanto formulata soltanto in sede di ricorso e, comunque, non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stata fornita la prova - che, secondo i principi, era a carico della parte attrice - del pregiudizio economico asseritamente patito e del nesso esistente tra detto pregiudizio e l' illegittima segnalazione (cfr. *ex multis*, le decisioni n.515/2017 di questo Collegio e n.12111/17 del Collegio di Napoli).

Nè sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e dichiara nel resto il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA